

COMUNE DI
M A R O S T I C A
PROVINCIA DI VICENZA

**ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA "N. DALLE LASTE"
ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI**

PROGETTO ESECUTIVO

ALL. AL

SCHEMA DI CONTRATTO

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA
Via Livio Tempesta n. 17, 36063 MAROSTICA
VICENZA

DATA:
APRILE 2017

ING. PAOLO BOTTON

Via Trieste 10/A - fax 049.94.39.392 - tel 049.94.30.270
35010 CARMIGNANO DI BRENTA

mail to: studiobotton@libero.it - pec: paolo.botton@ingpec.eu
Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2249

N. _____ di Rep.

COMUNE DI MAROSTICA

CONTRATTO DI APPALTO

"ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA "N. DALLE LASTE"
ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI".

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

L'anno duemiladiciasette addì _____ del mese di
_____ negli Uffici della residenza municipale, avanti a me
dott.ssa _____, segretario comunale del Comune di
Marostica, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti
nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

da una parte:

il Sig. TOLLARDO DIEGO nato a _____ il _____,
Responsabile con funzioni dirigenziale del Settore III – Servizi Tecnici
Lavori Pubblici, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di
Marostica, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune di
Marostica, codice fiscale 82000830248, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamata per brevità anche "Stazione appaltante", autorizzato a stipulare i
contratti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 e
dal decreto del Sindaco del 30/01/2016, n. 1;

dall'altra parte:

il sig. _____ **(inserire nome e
cognome della persona che stipula)** nato a _____ il
____/____/____, residente _____ che interviene in
questo Atto in qualità _____ **(inserire legale
rappresentante o procuratore)** della Ditta
_____ codice fiscale
_____, con capitale sociale **(inserire il**

capitale sociale versato, non deliberato o sottoscritto), con sede legale in _____ (**come da certificato camerale**), che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore"¹.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile e mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con delibera di G.C. n. ___ del ___/___/201___; esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "_____";
- che con successiva determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/201___, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza bando, avvalendosi del criterio del "prezzo più basso", con offerta "prezzi unitari", e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a "corpo";
- che il giorno ___/___/201___, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa _____, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro _____ compresi gli oneri per la sicurezza di Euro _____, oltre IVA _____%, per complessivi Euro _____, (l'impresa ha regolarmente indicato nella

¹ Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresе, indicare in qualità di stipulante il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa mandataria e quale "Appaltatore" gli elementi identificativi (denominazione, codice fiscale, capitale sociale, ecc.) dell'impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti.

propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la verifica di congruità dell'offerta);

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/201____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati definitivamente aggiudicati all'“Appaltatore” i suddetti lavori;

- che l'avviso in merito alle risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato regolarmente pubblicato in data ____/____/201____;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società _____ **(inserire la denominazione sociale della compagna assicuratrice e il nome dell'agenzia),²** si è costituita fideiussore con polizza fidejussoria³ n° _____, emessa in data ____/____/201____, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune di Marostica, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la Società _____ si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata versata garanzia definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende

² Nel caso di Banca indicare il nome dell'istituto bancario e della filiale.

³ Nel caso di Banca chiamarla “fidejussione bancaria”.

autorizzate), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del _____%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:
 - sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
 - registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
 - inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-10 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- che l'“Appaltatore”⁴ ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data ___/___/201__ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo;
- che l'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data ___/___/201__, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. “e” del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, considerato che il presente

⁴ Nel caso di A.T.I., ciascuna delle imprese riunite deve presentare la dichiarazione ex DPCM 187/1991.

contratto ha un valore complessivo inferiore a 150.000 euro, non è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo D.Lgs. 6-9-2011 n. 159;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori pubblici di **"ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA "N. DALLE LASTE" ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI "**.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è _____.

ARTICOLO 3

(Corrispettivo dell'Appalto)

1. La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro _____ (€ _____) **(inserire il corrispettivo prima in lettere e poi in cifre)** oltre I.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'"Appaltatore" in sede di gara. Detto elaborato sottoscritto dalle Parti e da me Segretario rogante, si allega al presente Atto, sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.⁵
2. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l'esercizio _____ impegno _____. Avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa.⁶
3. La "Stazione appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.
4. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile; lo stesso potrà variare in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale

⁵ Solo nel caso di appalto con aggiudicazione ad offerta prezzi unitari. Nel caso che si sia dovuti ricorrere alla rideterminazione dei prezzi ai sensi dell'ex articolo 119 del D.P.R. 207/2010, inserire: "...presentata dall'"Appaltatore" in sede di gara e successiva rideterminazione effettuata ai sensi dell'ex articolo 119 del D.P.R. 207/2010. Detti elaborati sottoscritti dalle Parti e da me Ufficiale rogante, si allegano ...".

⁶ Nel caso di A.T.I., ciascuna delle imprese riunite è tenuta ad emettere fatture per le prestazioni di relativa competenza.

d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale.

ARTICOLO 4

(Programma di esecuzione dei lavori)

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 5

(Contabilizzazione dei lavori)

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

ARTICOLO 6

(Controlli)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

– verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

– provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

ARTICOLO 7

(Pagamenti)

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **10.000,00** (euro diecimila euro).

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del collaudo provvisorio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro novanta (90) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato regolare esecuzione provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. La "Stazione appaltante" invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'"Appaltatore" in _____ (inserire sede legale).

11. La "Stazione appaltante" effettua i pagamenti all'"Appaltatore" mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa

“ _____ ” – U.O. _____.

12. L'“Appaltatore” può richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario o l'emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente Settore II – Servizi Finanziari della “Stazione appaltante” in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta è considerata valida fino a diversa comunicazione.⁷

13. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Settore II – Servizi Finanziari della “Stazione appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii...

14. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso le banche o presso la Società Poste italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

15. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 14 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

16. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente

⁷ Nel caso in cui la persona che stipula non sia anche autorizzata a quietanzare, generalmente in caso di procura speciale, aggiungere “Le Parti danno atto che il signor nato ail è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza per le somme ricevute in acconto o a saldo”.

contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

17. La causa risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.a..

18. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 8

(Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è ammessa la revisione prezzi sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii...

2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 9

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con Delibera di G.C. n. _____ del ___/___/201___

(data e numero della determina che approva il progetto esecutivo):

- cronoprogramma;

- ***(elaborati grafici e relazioni da specificare con numero ed esatto titolo).***

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante" e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del

capitolato speciale d'appalto e dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della "Stazione appaltante" e che si richiama quale parte integrante del presente contratto;

4. L'"Appaltatore" si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza, redatto come previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 dall'_____, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, con studio in_____ via _____ n. _____. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della "Stazione appaltante" e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.

5. L'"Appaltatore" s'impegna, inoltre, a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza.

6. Le Parti s'impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

ARTICOLO 10

(Termine di esecuzione e penali)

1. I lavori devono avere inizio entro **10** giorni dalla stipula del presente contratto.

2. L'"Appaltatore" deve ultimare i lavori entro **30** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna computati secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'"Appaltatore" nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero da proroghe, è applicata una penale.

3. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi, moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 11

(Sospensioni e riprese dei lavori)

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo. Il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare

da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

ARTICOLO 12

(Garanzia definitiva)

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____, pari al 10%⁸ dell'importo del presente contratto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro dieci giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 13

(Copertura assicurativa)

L'Appaltatore ha prodotto, come previsto dall'articolo dell'art. 103 comma

⁸ Ricordarsi che la percentuale del 10%:

- è aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10%;
- è aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., copia della polizza di assicurazione stipulata con la società _____, dell'importo di euro _____ (diconsi euro _____) per danni ad impianti ed opere e di euro 995.000,00 (diconsi euro novecentonovantacinquemilavirgolazerozero) per danni agli impianti e opere preesistenti.

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di euro 500.000,00.

ARTICOLO 14

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016, eccetto che nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. "d" punto 2, D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15

(Subappalto)⁹

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

⁹ Inserire questo articolo solo quando l'Appaltatore ha indicato nell'offerta di voler ricorrere al subappalto

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii...

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

ARTICOLO 16

(Piani di sicurezza)

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 17

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti)

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione

delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105, commi 8 e 9, d. lgs. 50/2016;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ARTICOLO 18

(Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede dell'_____ via _____ n.

_____, _____ ***-(inserire l'indirizzo completo della sede del Direttore dei lavori).***

ARTICOLO 19

(Specifiche modalità e termini di collaudo)

1. Il certificato di collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il certificato di collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve

avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4.. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

6. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

7. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

8. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ARTICOLO 20

(Oneri diversi)

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ARTICOLO 21

(Tracciabilità dei pagamenti)

1. Le parti si assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

2. Il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione Comunale di Marostica accerti l'effettuazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13.08.2010, di pagamenti senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.

ARTICOLO 22

(Spese contrattuali)

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

ARTICOLO 23

(Registrazione)

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I. V. A. per cui richiedono la registrazione

in misura fissa.

ARTICOLO 24

(Foro competente)

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo.

ARTICOLO 25

(Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 26

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio Segreteria.
2. La “Stazione appaltante” informa l'“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è il Comune di Marostica con sede a Marostica, in Via Livio Tempesta n. 2, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è la/il Sig.ra/Sig

